



SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PUNTO A: identificazione del rischio corruzione¹

AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE ²	TIPOLOGIA DI PROCESSI ²	DIREZIONE DIVISIONE	PROCESSO ³	PROVVEDIMENTO/ OUTPUT ⁴	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
3	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DGPGR Div. 1	Analisi documentale tecnica e verifica con la normativa vigente per mantenere o meno di l' EPIRB (<i>Emergency Position Indicating Radio Beacon</i> - trasmettitore radio indicante la posizione d'emergenza, usato in ambito marittimo) a bordo di navi.	Atto di idoneità ad effettuare manutenzione per l'EPIRB (<i>Emergency Position Indicating Radio Beacon</i> - trasmettitore radio indicante la posizione d'emergenza, usato in ambito marittimo) a bordo di navi.	Circolare IMO MSC/Circ 1039 "Guidelines for shore-based maintenance of satellite EPIRBs" emessa dall'IMO (international maritime organization)	Società/utenti
FASI DEL PROCESSO ⁵		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE ⁶	RISCHIO/EVENTO ⁷	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
				MODALITÀ DI COMPORTAMENTO ⁸ (COME)	AMBITO ORGANIZZATIVO ⁹ (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI ¹⁰
1 acquisizione istanza/richiesta con produzione di documenti		Settore che effettua l'analisi documentale dei dati tecnici (Funzionari tecnici)	Eventuale: abuso - non imparzialità nella trattazione della pratica	Eventuale valutazione intenzionalmente alterata di dati tecnici	Interno	Carenza di tecnici esperti
2 applicazione delle norme regolamentari e direttive in materia		Responsabile dell'unità organizzativa in ambito della Divisione I e funzionario tecnico che cura la pratica	Eventuale: abuso - non imparzialità nella trattazione della pratica	Eventuali valutazione intenzionalmente alterata dei documenti e dati	Interno	Carenza di tecnici esperti
3 Emissione dell'atto di idoneità		Dirigente/Direttore Generale	Non si rilevano potenziali componenti di rischio			



LEGENDA PUNTO A

1. Secondo il PNA, il **concetto di corruzione** è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
2. Il PNA e successivi aggiornamenti hanno individuato le seguenti **8 aree di rischio "generali"** (le 4 aree di rischio già definite "obbligatorie" dal PNA del 2013 e le 4 aree introdotte con l'Aggiornamento 2015 al PNA): 1. **acquisizione e progressione del personale**; 2. **affidamento di lavori, servizi e forniture**; 3. **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** (ad es.: autorizzazioni, concessioni); 4. **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** (ad es.: sovvenzioni, contributi, sussidi); 5. **gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**; 6. **controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**; 7. **incarichi e nomine**; 8. **affari legali e contenzioso**. Ciascuna area di rischio è declinabile per tipologie di processi omogenei. Le **aree ulteriori** di rischio sono ambiti afferenti a processi non riconducibili alle aree generali. Conseguentemente, si chiede di indicare l'area di rischio (generale o ulteriore) e la tipologia di processo.
3. Per **processo** si intende un insieme organizzato di attività e di decisioni, finalizzato alla creazione di un *output* che ha valore per il destinatario interno o esterno e/o per il contesto di riferimento.
4. Per **output** si intende qualunque atto conclusivo del processo che ha valore per il destinatario interno o esterno e/o per il contesto di riferimento.
5. Per **fase del processo** si intende un sottoinsieme organizzato di attività e decisioni finalizzato alla conclusione del processo.
6. Individuare **il/i ruolo/i coinvolto/i** cui è attribuita la responsabilità di attuazione della fase, ad esempio il funzionario incaricato/R.U.P., il dirigente, il Direttore generale su proposta del dirigente.
7. Individuare **l'evento rischioso** inteso come evento indesiderato conseguente al comportamento illecito (penale, civile, amministrativo-contabile, disciplinare) ipoteticamente attuabile nell'ambito della fase di processo.
8. Sintetica descrizione della **concreta modalità** attraverso la quale può realizzarsi l'evento rischioso.
9. Indicare se il **comportamento**, dal quale può derivare l'evento rischioso, si realizza interamente nell'ambito organizzativo dell'amministrazione ad opera di soggetti che ad essa appartengano (**interno**) ovvero se veda il coinvolgimento di soli soggetti esterni (**esterno**) ovvero se la sua realizzazione necessiti sia del contributo di soggetti esterni che interni (**interno – esterno**). L'individuazione dell'ambito organizzativo all'interno del quale potrebbe essere posto in essere il comportamento illecito può rivelarsi utile per una più puntuale individuazione di misure di prevenzione, in quanto per fronteggiare comportamenti realizzati in ambiti organizzativi esterni è solitamente possibile attuare unicamente misure di prevenzione c.d. "difensive", che operino nella fase immediatamente precedente o immediatamente successiva a quella in relazione alla quale si è ipotizzato il comportamento illecito.
10. Indicare quei fattori, di diversa natura, che consentono o favoriscono l'attuazione dei comportamenti descritti. L'individuazione dei c.d. **fattori abilitanti** è di rilevantissimo momento, in quanto la misura di prevenzione deve essere preordinata al loro contrasto.
A mero titolo esemplificativo si elenca di seguito un ampio ventaglio di fattori abilitanti: a) mancanza di controlli; b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) monopolio del potere; f) monopolio delle competenze; g) scarsa responsabilizzazione interna; h) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; i) inadeguata diffusione della cultura della legalità; l) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione; m) mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; n) ingerenze politiche; o) assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.; p) eccesso di discrezionalità; q) inadeguata incentivazione economica del personale; r) sperequazione economica delle retribuzioni a parità di funzioni; s) conflitti di interesse.



PUNTO B: ponderazione ed analisi del rischio

A seguito della ponderazione dei rischi individuati nell'ambito del medesimo processo, indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

EVENTO/RISCHIO

Eventuale abuso - non imparzialità nella trattazione della pratica

MOTIVAZIONE

L'analisi della documentazione tecnica prodotta dalle società e l'applicazione delle norme sono effettuate da pochi esperti funzionari tecnici del settore

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro)			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo ¹	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico ²	1
Complessità del processo ³	1	Impatto reputazionale ⁴	0
Valore economico ⁵	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine ⁶	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli ⁷	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	4
<i>Media aritmetica</i>	2,16	<i>Media aritmetica</i>	1

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = **2,16**

**LEGENDA PUNTO B**

1. **Impatto organizzativo.** Per **unità organizzativa semplice** deve intendersi la “**Divisione**”. Ove trattasi di Comitati, si faccia riferimento al personale operante nel Comitato ed ai relativi uffici di staff (rif. domanda n. 2 dell'allegato 5 del PNA).
2. **Impatto economico .** Per **sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti** nei confronti di personale del MiSE devono intendersi **sentenze di condanna**. Le sentenze di condanna della Corte dei Conti o le sentenze di condanna al risarcimento del danno nei confronti del MiSE devono riferirsi al medesimo evento rischioso individuato nell'ambito del processo oggetto di valutazione ovvero ad un evento ad esso sostanzialmente assimilabile (rif. domanda n. 4 dell'allegato 5 del PNA).
3. **Complessità del processo.** Compilare secondo le seguenti indicazioni:
Valore 1 se il processo coinvolge una o più P.A. con funzioni e interessi poco significativi per il rischio corruzione;
Valore 2 se il processo coinvolge una o due P.A. con funzioni e interessi significativi per il rischio corruzione;
Valore 3 se il processo coinvolge tre PP.AA. con funzioni e interessi significativi per il rischio corruzione;
Valore 4 se il processo coinvolge quattro PP.AA. con funzioni e interessi significativi per il rischio corruzione;
Valore 5 se il processo coinvolge cinque o più PP.AA. con funzioni e interessi significativi per il rischio corruzione.
(rif. domanda n. 5 dell'allegato 5 del PNA).
4. **Impatto reputazionale.** Per **articoli pubblicati su giornali o riviste** devono intendersi **articoli stampa**, cioè pubblicati su quotidiani a tiratura nazionale o locale ovvero riviste di tipo tradizionale (cartaceo), riportanti notizie strettamente attinenti allo specifico processo oggetto di analisi (rif. domanda n. 6 dell'allegato 5 del PNA).
5. **Valore economico.** Fare riferimento, ove possibile, al **valore dei vantaggi economici a carico del bilancio dello Stato** e compilare secondo le seguenti indicazioni:
Non rilevante (1 o 2) se il valore è uguale o inferiore a 10.000,00 euro ovvero al 10% del valore dell'opera ammessa all'intervento cui il processo si riferisce.
Rilevante (3, 4 o 5) se il valore è superiore a 10.000.00 euro ovvero al 10% del valore dell'opera ammessa all'intervento cui il processo si riferisce.
Per i processi che non hanno un valore direttamente e immediatamente misurabile (ad es.: concessioni, autorizzazioni, licenze) è bene porsi su una valutazione alta (4 o 5) onde evitare di sottostimare il processo ai fini del rischio corruzione (rif. domanda n. 8 dell'allegato 5 del PNA).
6. **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine.** In caso di rischio distribuito tra due o più livelli, indicare un **livello medio o un livello alto osservando il principio di precauzione**, così come indicato nella determinazione ANAC n. 12 del 2015. (rif. domanda n. 9 dell'allegato 5 del PNA).
7. **Controlli.** Fare riferimento ai **tipi di controllo effettivamente applicati** nell'ordinario svolgimento delle attività del processo, anche se non formalizzati (rif. domanda n. 10 dell'allegato 5 del PNA).



Al fine di affrontare eventuali difficoltà pratiche connesse all'indicazione di criteri univoci su taluni aspetti (ad esempio, la soglia di rilevanza del valore economico del processo e del giudizio sulla tipologia di vantaggi economici che quel processo arreca al destinatario), nonché per raggiungere un più elevato livello di omogeneizzazione nella valutazione dei rischi, il Referente per la prevenzione della corruzione che, sulla base delle informazioni acquisite e sentiti i soggetti coinvolti nel processo, dovesse rilevare elementi significativi di criticità o contraddizioni nella valutazione effettuata dal *risk owner* (dirigente/direttore generale), potrà compilare lo spazio sottostante.

Nello stesso spazio il Referente segnalerà anche sulla coerenza della valutazione del rischio con le indicazioni nel ciclo della *performance*.

**Spazio da compilare a cura del Referente per la prevenzione della corruzione,
ove osservi discrasie nella valutazione del rischio effettuata dal *risk owner***

.....

.....

.....

.....

.....

I valori assegnati ai parametri "*Impatto organizzativo*", "*Rilevanza esterna*", "*Complessità del processo*" sono coerenti con quanto indicato nel ciclo della *performance*?

SI

NO



PUNTO C: valutazione delle misure già esistenti¹

EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA:					
MISURE ESISTENTI ¹	OBBLIGHI PER NORME DI SETTORE O PER PNA; MISURA ULTERIORE DEL PTPC ¹	FATTORE ABILITANTE ²	IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) ³	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO

LEGENDA

1. Indicare:

- le misure già in esecuzione, con carattere obbligatorio, in quanto imposte dalla normativa di settore che regola il processo/procedimento;
- le misure già in esecuzione, con carattere obbligatorio, in quanto imposte dal PNA;
- le misure già in esecuzione previste dal precedente PTPC per fronteggiare il medesimo rischio sul quale si intende agire in via prioritaria.

Le misure obbligatorie previste dal PNA sono le seguenti: 1) trasparenza; 2) codice di comportamento; 3) misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione; 4) autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali; 5) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 6) inconfiribilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; 7) formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; 8) rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; 9) tutela del *whistleblower*; 10) formazione sui temi dell'etica e della legalità; 11) informatizzazione dei processi.

- Indicare il/i fattore/i abilitante/i il comportamento produttivo dell'evento rischioso sul quale si intende agire in via prioritaria, attraverso la misura di prevenzione preordinata.
- Indicare in che percentuale la specifica misura è idonea ad incidere sul fattore abilitante. Ove più misure esistenti incidano sui medesimi fattori abilitanti in modo tale da rendere pari a zero il rischio residuo dell'evento sul quale agire in via prioritaria, allora non sarà necessario individuare alcuna misura ulteriore. Viceversa, ove dall'analisi del grado di incidenza delle misure esistenti emerga l'esistenza di un rischio residuo, dovrà elaborarsi una nuova misura ulteriore, in aggiunta o in sostituzione della misura già adottata nel precedente PTPC, specificatamente diretta alla mitigazione del rischio residuo.
- Descrivere in modo dettagliato la procedura in cui consiste l'attuazione della misura, avendo cura di indicare tempi, modalità e responsabilità.



PUNTO D: identificazione e valutazione di nuove misure ulteriori¹ (valutazione costi/benefici e di fattibilità)

MISURE ULTERIORI	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE COERENTI COL NUOVO PTPC? (SI/NO)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO (OVE POSSIBILE INDIVIDUARE INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA)

LEGENDA

1. Indicare nuove misure ulteriori, in aggiunta o in sostituzione della misura già adottata nel precedente PTPC, specificatamente dirette alla mitigazione del rischio residuo. Si riporta di seguito l'elencazione esemplificativa delle misure ulteriori riportata nell'allegato 4 del PNA del 2013:
 - a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).
 - b) Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, c. 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000).



- c) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, c. 2, d.lgs. n. 82 del 2005).
- d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.
- e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
- f) Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, c. 3, d.P.R. n. 62 del 2013).
- g) Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T. (oggi ANAC) ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. d), l. n. 190 del 2012.
- h) Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza).
- i) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.
- j) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.
- k) Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curare il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via *web* ai *social media*.
- l) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
- m) Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l'U.P.D. Ciò con l'obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare al fine: a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra-istituzionali e b) della valutazione della *performance* e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l'esistenza di un procedimento disciplinare pendente viene considerata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; l'irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati).



- n) Svolgimento di incontri e riunioni periodici tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
- o) Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale.
- p) Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.

Il Referente prev. corruz.

IL Dirigente

Il Direttore generale